



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 11 febbraio 2026, celebrata con modalità cartolare e discussione a mezzo scambio di memoria, lette le note di trattazione scritta e le memorie di discussione, visti gli atti, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2319/2023** promossa da:

Parte_I (C.F. *C.F._I*), con il patrocinio dell'avv.
 elettivamente domiciliato in VIA 71121 FOGGIA presso il difensore avv.

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_I (C.F. *P.IVA_I*) con il patrocinio dell'avv.
e con elezione di domicilio in VIA 50123 FIRENZE presso e nello studio dell'avv.

PARTE CONVENUTA

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni

Parte ricorrente ha così concluso: *“Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accertare e dare atto che nel contratto è stato omissso il TAEG, come*

meglio specificato in narrativa. b) Per gli effetti, disporre la nullità parziale del contratto, con conseguente applicazione al finanziamento dei tassi BOT ex art. 124, comma 5, TUB, vigente ratione temporis e diritto del ricorrente di rideterminare il saldo del rapporto scomputando l'importo di € 6.105,82 ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi. c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.”

Parte resistente ha così concluso: *“voglia il Tribunale Ecc.mo respingere tutte le domande proposte dal ricorrente perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, incluse quelle di CTU.”*

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello *“svolgimento del processo”* e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposta e l'opponente.

Con ricorso ex art. 702 bis cpc regolarmente notificato, il sig. Parte_1 ha convenuto la CP_1 innanzi al Tribunale di Firenze deducendo:

- che nel giugno del 1997 ha stipulato con la CP_1 un contratto di credito al consumo - carta di credito revolving per l'affidamento massimo di €.1.549,37 (Lire 3.000.000) con un TAN del 22,20;
- che la carta di credito è stata utilizzata a partire dal 1998 al 2021;
- che il contratto non riporterebbe il TAEG e ciò determinerebbe la violazione degli artt. 117 e 124 TUB e la necessità di riformulazione del piano d'ammortamento con applicazione dei tassi Bot e il diritto la restituzione al cliente di €.6.105,82; 1

- che sarebbe corretto equiparare l'ipotesi di mancata indicazione del TAEG con quella della non corretta indicazione dello stesso in quanto al cliente sarebbe stato comunque sottratta la possibilità di valutare il contratto.

La resistente si è costituita in giudizio ed ha eccepito:

- l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione *ex art. 5 d.lgs 28/2010*;
- la violazione del principio di buona fede durante lo svolgimento del rapporto contrattuale;
- nel merito, che non c'è stata da parte di **CP_I** nessuna violazione delle normative vigenti all'epoca del contratto.

Esperita la mediazione ed espletata CTU la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.

Ciò premesso, relativamente alla eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione va rilevato che risulta in atti il verbale attestante l'esito negativo della mediazione. La **CP_I** tuttavia, ha eccepito l'improcedibilità per mancata partecipazione della parte personalmente alla mediazione: l'eccezione è infondata.

La Suprema Corte ha affermato che nel procedimento di mediazione obbligatoria (nel caso di specie delegata dal Giudice) disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023). La Cassazione sul punto ha osservato che l'art. 8, *“dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.”* (...) *“La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato”*.

Allo stesso tempo ha precisato che *“la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri...Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una*

procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.

Dall'esame delle sentenze della Cassazione in siffatta materia non si evincono quindi espressi limiti alla scelta della parte di conferire ad un soggetto terzo munito di idonei poteri rappresentativi sul piano sostanziale ed a conoscenza dei fatti.

L'art. 7 lett. h del d.lgs 149/2022 in attuazione della Legge Delega n. 206/2021 ha modificato tuttavia l'art. 8 d.lgs 28/2010 prevedendo al comma 4 che *“Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.*

Ebbene, all'introduzione dei “giustificati motivi” non corrisponde una nozione legislativa che li definisca, non essendo tra l'altro possibile, a parere di questo Giudice, tipicizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Spetta piuttosto al giudice valutare le ragioni che hanno indotto la parte a rilasciare la procura. Orbene, ritiene questo Giudicante che nel caso in esame possono ritenersi validi i motivi evidenziati dalla parte ricorrente e cioè: *la lontananza geografica dal foro adito-* il Sig. **Parte_1** è, infatti, residente a Tivoli *-la mancanza di strumenti audiovisivi idonei, nonché l'estremo tecnicismo della materia;* deve invece ritenersi che il **Parte_1** con condotta ben diversa da chi decide inopinatamente di non partecipare alla procedura della mediazione, ha ritenuto di farsi rappresentare non solo dal difensore ma anche da un soggetto terzo, tra l'altro presidente di un'associazione di consumatori.

Altresì infondata la eccepita violazione dei canoni di correttezza e buona fede del consumatore; sul punto va rilevato che gravava invero su **CP_1** in qualità di operatore professionale, e non sul consumatore l'obbligo di conoscere, ovvero di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui operava. Nessuna violazione del principio di buona fede, nella fase della esecuzione del contratto è pertanto, in termini giuridici, ascrivibile alla parte ricorrente.

Passando al merito, risulta pacifico che tra le parti intercorreva un rapporto di credito al consumo instaurato mediante carta di credito revolving; dall'analisi del contratto prodotto in atti dal ricorrente emerge che si tratta di una particolare forma di contratto con la quale il consumatore, all'atto della

sottoscrizione di una richiesta di finanziamento finalizzata all'acquisto di un bene (nella specie, un motociclo), poteva altresì accedere anche all'utilizzo di una linea di credito ad uso rotativo, che in concreto era erogata mediante il rilascio di una carta di credito.

Ebbene, quanto alla dedotta omissione del TAEG, deve rilevarsi che nel contratto di credito al consumo prodotto in giudizio tale indicazione effettivamente non risulta contenuta. Tale circostanza è idonea a porre una questione di conformità del contratto alla disciplina speciale del credito al consumo vigente *ratione temporis*, ovvero l'art. 124 T.U.B., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dal D.lgs. n. 141 del 2010, atteso che il contratto è stato stipulato nell'anno 1997.

L'art. 124 T.U.B., nella formulazione vigente *ratione temporis*, imponeva l'indicazione del TAEG quale elemento essenziale del contratto di credito al consumo, quale parametro sintetico del costo complessivo del finanziamento e strumento di trasparenza a tutela del consumatore. L'omessa indicazione del TAEG integra, pertanto, una violazione della disciplina imperativa del credito al consumo e determina la nullità parziale della clausola relativa al costo del credito, con conseguente applicazione dei criteri sostitutivi previsti dalla legge (cfr. Tribunale di Napoli, sent. 21 novembre 2024, n. 10038; cfr. ABF, decisione n. 14961/2022).

In particolare, ai sensi dell'art. 124, comma 5, T.U.B., nella formulazione vigente *ratione temporis*, nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali relative al costo del credito, il TAEG è sostituito di diritto dal tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con applicazione degli ulteriori criteri sostitutivi previsti dalla norma.

Come già detto, il contratto di cui è causa veniva stipulato in data 23 giugno 1997 risultando pertanto applicabile la disciplina dettata ex art. 124 TUB - nella sua formulazione precedente rispetto alle modifiche intervenute nel 2010 - in combinato disposto con l'art. 117 co. 1 e 3 dallo stesso richiamato al comma 1 e che stabiliva l'obbligo della forma scritta “*ad substantiam*” per i contratti bancari e la nullità relativa degli stessi in caso di inosservanza del requisito formale. Al secondo comma alla lettera c) era indicata come obbligatoria l'indicazione del TAEG per poi prevedere al co. 5 la nullità delle clausole carenti degli elementi qualificati quali essenziali in conformità al dettato normativo.

Si legge in particolare: “*nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.*” Dunque, alla luce della normativa indicata, parte ricorrente sostiene che ex art. 124 commi 2 e 5 del TUB - “*ratione temporis*” applicabile alla fattispecie

- l'omessa e/o errata indicazione del TAEG nei contratti di credito al consumo comporta la nullità parziale del contratto con riferimento alle clausole e alla conseguente sostituzione del tasso di interesse indicato nel contratto con quello minimo dei BOT.

Parte convenuta da parte sua ha contestato la doglianza di parte ricorrente sostenendo che al momento della conclusione del contratto oggetto di lite non vi fosse alcun obbligo di indicazione del TAEG per la tipologia di prodotti delle linee di credito revolving in quanto il contenuto dell'art. 124 TUB si dovesse applicare unicamente ai "finanziamenti classici", per i quali risultano noti, sin dalla loro sottoscrizione contrattuale "[...] l'ammontare e la modalità del finanziamento nonché il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate", ovvero tutti quei parametri e quelle informazioni prescritte espressamente alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 124 TUB. Viceversa, per i "crediti revolving", le caratteristiche proprie di questo affidamento escludevano (con riferimento alla data di conclusione del contratto) l'applicazione allo stesso della suddetta normativa.

Ebbene, l'eccezione è infondata; giova sul punto evidenziare come il Collegio di coordinamento dell'ABF, con pronuncia dell'8 novembre 2018, ha ribadito come la clausola contenente un TAEG non corretto nei contratti di credito al consumo deve essere considerata nulla e che a tale nullità comporta la sostituzione del tasso indicato con quello nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (Decisioni 1430/2016 e 12832/2018). Secondo l'ABF tale conseguenza si impone - per quanto di interesse nella causa di specie - anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'attuale art. 125 *bis* del TUB, introdotto dal d.lgs. 141 del 23 agosto 2010. Più in particolare, prosegue il Collegio di coordinamento che - anche a non voler considerare che detta conclusione fosse imposta sotto il vigore del previgente art. 124 del TUB - le clausole indicanti un TAEG errato dovrebbero comunque essere considerate nulle per violazione della disciplina sulle clausole abusive di cui agli artt. 33 ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), in quanto una clausola che indica un TAEG non corretto manca di chiarezza e non consente al consumatore di avere piena conoscenza delle condizioni di esecuzione del contratto.

Tale ragionamento relativo all'indicazione di un Taeg errato può ritenersi a maggior ragion valido ed applicabile nel caso in cui il TAEG sia completamente omesso posto che al consumatore viene completamente sottratta ogni possibilità di avere piena conoscenza delle condizioni di esecuzione del contratto. In ragione di tali rilievi veniva disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio che ha confermato le doglianze della parte attrice.

Dalla espletata CTU, alle cui conclusioni questo Giudice intende aderire poiché ampiamente motivata ed immune da vizi logico-giuridico-scientifici, è emerso quanto di seguito si va ad esplicitare:

*“Oggetto del contendere è unicamente la linea di credito revolving, numerata 20036832092101, ottenuta dal Sig. **Parte_1** nel 23/06/97 contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento richiesto per l'acquisto di un motociclo. La documentazione agli atti è completa ed ha consentito di svolgere l'attività peritale in modo esaustivo. (...) La linea di credito risulta essere stata utilizzata dal 18/12/98 al 22/01/21, ovvero: dall'accensione del finanziamento sino alla restituzione del capitale anticipato, degli interessi maturati e degli oneri accessori. Nonostante non risulti più utilizzata, la linea di credito non risulta essere formalmente revocata. (...) Nel corso di svolgimento del rapporto il Sig. **Parte_1** risulta aver ottenuto utilizzato più volte il finanziamento concesso, per complessivi ad Euro 36.650,31 e corrisposto interessi e spese di gestione pari ad Euro 7.862,49, (...). ““(....)E' stato determinato il TAEG in relazione alla stipula del contratto del 23/06/97, utilizzando sia la formula matematica e gli oneri indicati quali rilevanti nel DM del Tesoro del 08/07/92 che le precisazioni tecniche-operative fornite dalla Banca d'Italia nel documento delle “Risposte alle Domande Frequenti sul provvedimento del 29/07/09”, all'integrazione aggiornata al momento di ricevimento della direttiva 2008/48/CE e 2011/90/EU, le quali contengono le precisazioni metodologiche per l'esecuzione del calcolo richiesto. Il TAEG calcolato dallo scrivente è pari al 26,27%. (...) Gli interessi maturati nel corso di utilizzo della linea di credito (18/12/98 – 22/01/21) sono stati rideterminati nella (minore) misura del 6,496%, ovvero del tasso sostitutivo individuato ai sensi di quanto prescritto dal quinto comma dell'art. 124 TUB così come all'epoca vigente. (...) In definitiva, qualora venga accertata la violazione della normativa per omessa indicazione del TAEG nel contratto, il Sig. **Parte_1** risulterebbe CREDITORE di **Controparte_1** per la somma di Euro 4.063,80 quali maggiori interessi pagati.”*

Conclusivamente, la domanda attorea va accolta, per quanto esposto in diritto e accertato dal CTU, e va dichiarata la nullità parziale del contratto in esame; al **Parte_1** va riconosciuta la somma di euro 4.063,80 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le ulteriori questioni sollevate dalle parti risultano assorbite o comunque recessive rispetto alle statuizioni che precedono. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.

Le spese di lite e le spese di CTU come già liquidate seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei valori medi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

-ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto

-DICHIA la nullità parziale del contratto inter-partes;

-CONDANNA *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* dell'importo di Euro 4.063,80 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

-CONDANNA *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in Euro 2.500,00 a titolo di compenso oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge con attribuzione al difensore avv.   dichiaratosi antistatario;

-spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte soccombente.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata seguito di udienza sostituita dalla trattazione scritta e discussione con scambio di note in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.

Firenze, 10 marzo 2026

Il Giudice
dott. ssa Vincenza Ruggiero